



Ministero della Salute

IL MINISTRO

VISTO l'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti;

VISTO l'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, il quale dispone che il Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano e nei limiti delle disponibilità finanziarie, iscritte nel bilancio dello Stato e nei bilanci regionali, può stipulare, nell'ambito dei programmi regionali per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, Accordi di programma con le Regioni e con altri soggetti pubblici interessati;

VISTA la delibera CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n° 124 del 30 maggio 1997, che stabilisce i criteri per l'avvio della seconda fase del programma nazionale di investimenti previsto dal citato articolo 20 della legge n. 67 del 1988;

VISTO l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, come sostituito dall'articolo 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che trasferisce ai Ministeri competenti le funzioni di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica;

VISTO l'articolo 4, lettera b) della delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999 recante "*Regolamento concernente il riordino delle competenze del CIPE*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 1999, che individua tra le funzioni da trasferire al Ministero della sanità l'ammissione a finanziamento dei progetti in materia di edilizia sanitaria, suscettibili di immediata realizzazione, ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancito il 19 dicembre 2002 (Rep. Atti n. 1587/CSR), concernente la semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità;

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancito il 28 febbraio 2008 (Rep. Atti n. 65/CSR), concernente la definizione delle modalità e procedure per l'attuazione dei programmi di investimenti in sanità, a integrazione dell'Accordo del 19 dicembre 2002;

VISTO l'articolo 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, integrato dall'articolo 4-bis del decreto legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di investimenti, nonché le leggi finanziarie 23 dicembre 1999 n. 488, 23 dicembre 2000 n. 388, 28 dicembre 2001, n. 448 e 27 dicembre 2002 n. 289, 24 dicembre 2003 n. 350, 30 dicembre 2004 n. 311, 23 dicembre 2005 n. 266, 27 dicembre 2006 n. 296, 24 dicembre 2007 n. 244, 22 dicembre 2008 n. 203, 23 dicembre 2009 n. 191, 13 dicembre 2010 n. 220, 12 novembre 2011 n. 183, 24 dicembre 2012 n. 228, 27 dicembre 2013 n. 147, 23 dicembre 2014 n. 190, 28 dicembre 2015 n. 208, 11 dicembre 2016 n. 232, 27 dicembre 2017 n. 205, 30 dicembre 2018 n. 145 e 27 dicembre 2019 n. 160, 30 dicembre 2020 n.178, 30 dicembre 2021, n. 234 e 29 dicembre 2022, n. 197, legge 30 dicembre 2023 n. 213;

VISTA la deliberazione CIPE n. 51 del 24 luglio 2019 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2020) concernente il riparto delle risorse stanziare dall'articolo 1 comma 555 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e delle risorse residue di cui all'articolo 2 comma 69, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 per la prosecuzione del Programma straordinario di investimenti in sanità di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, che prevede l'accantonamento di una riserva pari ad euro 635.000.000,00 da ripartire e assegnare con successivi provvedimenti del Ministro della salute, adottati previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed informativa al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

VISTA la nota prot. n. 211340 del 15/09/2023 (prot. MDS n. 0033194) con cui la Regione Umbria ha rappresentato la necessità di richiedere un finanziamento per l'acquisizione di un'apparecchiatura per tomoterapia da destinare all'Azienda Ospedaliera di Perugia, per un costo complessivo di 7.583.000,00 euro;

VISTA la nota prot. prot. 2024-0006649 del'11/01/2024 acquisita al prot. DGPROGS n.000761 e successiva nota integrativa prot. n. 2024-0008820 del 15/01/2024, acquisita al prot. DGPROGS 0000945 del 16/01/2024, con cui la Regione Umbria ha rinnovato la richiesta di finanziamento per l'acquisizione di un'apparecchiatura per tomoterapia da destinare all'Azienda Ospedaliera di Perugia, rappresentando che il costo complessivo dell'investimento ammonta a 7.583.000,00 euro, di cui 7.203.850,00 euro richiesti a valere sulle risorse di cui al punto 2, lett c) della deliberazione CIPE n. 51/2019 e 379.150,00 euro a valere su risorse della Regione Umbria, pari al 5% dell'importo totale;

CONSIDERATO che sulla quota di riserva per interventi urgenti di cui alla citata deliberazione CIPE n. 51/2019 sono state destinate da disposizioni normative, risorse pari a € 583.043.307,44;

ACQUISITA l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del (Rep. Atti.....);

DECRETA

Art. 1

1. È assegnato alla Regione Umbria un importo pari a 7.203.850,00 euro, per la realizzazione dell'intervento denominato "Acquisizione di un'apparecchiatura di tomoterapia" per l'Azienda Ospedaliera di Perugia, nell'ambito della quota di riserva per interventi urgenti di cui alla

deliberazione CIPE 24 luglio 2019, n. 51 a valere sul programma di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Art. 2

1. La Regione Umbria potrà procedere con l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1 secondo le modalità previste dall'Accordo tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008 per la "*Definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità*" a integrazione dell'Accordo Stato-Regioni del 19 dicembre 2002.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO
(Prof. Orazio Schillaci)